



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: NTC2008

aaaa: 2011

nnnnn: 20

TITOLO: Pavimentazioni industriali - risposta del 10 giugno 2011

Quesito:

Oggetto di verifica:

Una pavimentazione industriale per la quale è previsto un uso a logistica con traffico intenso di carrelli elevatori e carico di progetto pari a 5 ton/mq uniformemente distribuito, è composta da strato d' usura con spolvero al quarzo a platea in calcestruzzo armato con fibre metalliche di altezza di circa 18 - 20 cm.

Quesiti:

- a) Può la platea (pavimento a piastra posato sul terreno senza cordoli di contorno) di cui sopra essere considerata elemento strutturale del fabbricato e sopportare i carichi di esercizio statici e dinamici e pertanto da assoggettarsi alla Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato così come definite all' art. 1 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086?
- b) I vizi ed i difetti di cui possono essere affetti tali pavimentazioni, fino alla loro rovina ed alla ingestibilità delle funzioni d' esercizio possono essere considerati "gravi difetti" di costruzione che incidono su una struttura ed in quanto tale destinata per sua natura a lunga durata?

Risposta quesito:

risposta del 10 giugno 2011:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

a) se tale platea è scollegata da pilastri e fondazioni dell'edificio mediante giunti e dunque non fa parte dell'organismo strutturale del fabbricato può essere considerata innanzitutto come elemento strutturale a se stante; se per tale elemento singolo è comunque necessario garantire la pubblica incolumità e dunque la sicurezza, se quindi tale elemento è accessibile al pubblico o al transito di mezzi con persone, per tale elemento è allora necessario trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale e dunque va assoggettato alla Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato così come definite all' art. 1 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e successive integrazioni contenute nel DPR 6.6.2001 n. 380 e art. 5 DL 28.5.2004 n.136 convertito in legge all'art. 1 della legge 27.7.2004 n.186 e ss.mm. ii.

b) la definizione di rovina è legata sempre esclusivamente alla sicurezza ed incolumità delle persone; la legge prevede comunque anche la verifica delle strutture per l'esercizio e la funzionalità (stati limite di esercizio) così come per la loro durabilità.

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.